

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
presso il Tribunale di Brindisi

N. 10/20 Verbale di adunanza.

L'anno 2020 il giorno 3 del mese di marzo nei locali del Consiglio dell'Ordine al 2° piano del Palazzo di Giustizia, alle ore 13:30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv. Claudio Consales	Presidente
Avv. Cosimo Lodeserto	Vice Presidente
Avv. Elisa Minerva	Consigliere Segretario
Avv. Stefano Morgese	Consigliere Tesoriere
Avv. Fabrizio Anglani	Consigliere
Avv. Ilaria Crescenzo	“
Avv. Angela Epifani	“
Avv. Miranda Fiore	“
Avv. Giampiero Iaia	“
Avv. Gianvito Lillo	“
Avv. Dario Lolli	“
Avv. Daniela Passaro	“
Avv. Giuseppina Santomanco	“
Avv. Stefania Ester Spina	“

E' assente giustificata la Consigliera Daniela Faggiano.

Il Consiglio così composto ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

1. Sentenze C.N.F. n. 1/2020 e n. 26/2020 – valutazioni;
2. Screening cardiologico gratuito c/o poliambulatorio mobile di Lecce – determinazioni;
3. Regolamento della difesa d'ufficio – approvazione e nomina componenti;
4. Consiglio Nazionale Forense – indicazione nominativi componenti Consigli Giudiziari 2020-2024 – esame, discussione e determinazione;
5. Regolamento per accesso agli atti – esame bozza – determinazioni;
6. Consiglio Nazionale Forense – codice deontologico forense – esame e valutazioni per eventuali osservazioni da proporre alla Commissione istituita presso il C.N.F.;
7. Criteri di valutazione dei crediti acquisiti nell'ultimo triennio ai fini di eventuali compensazioni – discussione e determinazione;

4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*;
11. *omissis*;
12. *omissis*;
13. *omissis*;
14. *omissis*;
15. *omissis*;
16. *omissis*;
17. *omissis*.

19. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

1. n.1068/19 – *omissis*;
2. n.1228/19 – *omissis*;
3. n.1374/19 – *omissis*;
4. n.1420/19 – *omissis*;
5. n.1448/19 – *omissis*;
6. n.1484/19 – *omissis*;
7. n.38/20 – *omissis*;
8. n.54/20 – *omissis*;
9. n.55/20 – *omissis*;
10. n.59/20 – *omissis*;
11. n.69/20 – *omissis*;
12. n.71/20 – *omissis*;
13. n.74/20 – *omissis*;
14. n.76/20 – *omissis*;
15. n.79/20 – *omissis*;
16. n.80/20 – *omissis*;
17. n.81/20 – *omissis*;
18. n.82/20 – *omissis*;
19. n.84/20 – *omissis*;

- 20. n.85/20 – *omissis*;
- 21. n.86/20 – *omissis*;
- 22. n.87/20 – *omissis*;
- 23. n.88/20 – *omissis*;
- 24. n.89/20 – *omissis*;
- 25. n.90/20 – *omissis*;
- 26. n.91/20 – *omissis*;
- 27. n.92/20 – *omissis*;
- 28. n.93/20 – *omissis*;
- 29. n.94/20 – *omissis*;
- 30. n.96/20 – *omissis*;
- 31. n.98/20 – *omissis*;
- 32. n.99/20 – *omissis*;
- 33. n.100/20 – *omissis*;
- 34. n.101/20 – *omissis*;
- 35. n.103/20 – *omissis*;
- 36. n.105/20 – *omissis*;
- 37. n.106/20 – *omissis*.

20. Comunicazioni del Presidente;

21. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e invita il Consigliere Segretario a procedere alla verbalizzazione delle operazioni.

Si discute il 1° argomento all'o.d.g.:

1. Sentenze C.N.F. n. 1/2020 e n. 26/2020 – valutazioni.

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri l'esistenza di queste sentenze ed invita gli stessi ad esprimere la propria opinione sul punto.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di prendere atto delle sentenze in oggetto che non riguardano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Si passa alla discussione del 2° argomento all'o.d.g.:

2. Screening cardiologico gratuito c/o poliambulatorio mobile di Lecce – determinazioni.

Il Consigliere Segretario riferisce della richiesta pervenuta con lettera del 20/02/2020 dalla *omissis*, in persona *omissis*, responsabile Sviluppo Commerciale, con la quale si richiede a questo Consiglio l'autorizzazione all'installazione temporanea della *omissis* nelle immediate vicinanze, e in particolare nel piazzale antistante, il Tribunale di Brindisi nelle giornate del 26 e 27/3 e 4 e 5/6/2020, per consentire a Avvocati, Magistrati e dipendenti del Tribunale di sottoporsi gratuitamente ad uno screening cardiologico.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di prendere atto della pregevole iniziativa invitando *omissis* a munirsi delle necessarie autorizzazioni presso le autorità competenti.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 3° argomento all'o.d.g.:

3. Regolamento della difesa d'ufficio – approvazione e nomina componenti.

Il Consigliere *omissis* pone all'attenzione dei Consiglieri la bozza di revisione del Regolamento delle difese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi sulla base del nuovo regolamento approvato dal Cnf.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione del presente punto all'o.d.g. alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione del 4° argomento all'o.d.g.:

4. Consiglio Nazionale Forense – indicazione nominativi componenti Consigli Giudiziari 2020-2024 – esame, discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota del 14 gennaio u.s., la Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, *omissis*, ha comunicato che entro il mese di aprile 2020 il Consiglio Nazionale Forense dovrà nominare i nuovi componenti dei Consigli Giudiziari per il quadriennio 2020-2024, indicati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati per ogni distretto secondo la consistenza numerica prevista dalla normativa vigente (per il distretto di Lecce, il Consiglio Giudiziario è integrato da due avvocati). Ha, quindi, invitato i Consigli dell'Ordine Circondariali degli Avvocati ad indicare entro il 29 febbraio p.v. nominativi di colleghi ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di componenti dei Consigli Giudiziari che: 1) abbiano effettivamente esercitato da almeno dieci anni la professione all'interno del

medesimo distretto; 2) possiedano, preferibilmente, competenze diversificate; 3) conoscano la peculiare materia dell'Ordinamento giudiziario.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di indicare, quali colleghi idonei a ricoprire l'incarico di componenti del Consiglio Giudiziario per il distretto di Lecce, *omissis*.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 5° argomento all'o.d.g.:

5. Regolamento per accesso agli atti – esame bozza – determinazioni.

La Consigliera *omissis* pone all'attenzione dei Consiglieri la bozza del Regolamento per l'accesso agli atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione del presente punto all'o.d.g. alla prossima adunanza.

Si passa alla discussione del 6° argomento all'o.d.g.:

6. Consiglio Nazionale Forense – codice deontologico forense – esame e valutazioni per eventuali osservazioni da proporre alla Commissione istituita presso il C.N.F..

Il Presidente riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha inoltrato copia del codice deontologico forense redatto su due colonne, una delle quali in bianco, per consentire eventuali osservazioni da proporre alla Commissione istituita presso il C.N.F..

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di rinviare la discussione del presente punto all'o.d.g. ad altra adunanza.

Si passa alla discussione del 7° argomento all'o.d.g.:

7. Criteri di valutazione dei crediti acquisiti nell'ultimo triennio ai fini di eventuali compensazioni – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce delle richieste di compensazioni di crediti formativi pervenute alla segreteria da parte di molti colleghi che i quali, depositando le loro relazioni di acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 chiedono la compensazione dei crediti tra le annualità, in particolare con riferimento ai crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di consentire la chiesta compensazione di crediti formativi riferiti al triennio 2017-2019, in applicazione della delibera assunta nell'adunanza del 23/12/2019.

Il Consigliere *omissis*, a questo punto, abbandona l'adunanza.

Si passa alla discussione dell'8° argomento all'o.d.g.:

8. *omissis* – istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti – valutazioni in merito alle risultanze del certificato del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi – esame della documentazione prodotta a seguito della nota di chiarimenti prot. n.213/20 del 21.1.2020 – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario ricorda che dalla documentazione allegata alla richiesta di iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti da parte *omissis* si è rilevato che lo stesso risulta essere stato condannato per i reati di *omissis* a seguito di patteggiamento. Ritenuto, dunque, opportuno esaminare il contenuto delle sentenze richiamate nell'istanza e chiedere chiarimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17, co. 1, lett. h L. 247/12, nell'adunanza del 7 gennaio u.s., si è deliberato, ai sensi dell'art. 17, co. 12, della richiamata L. 247/12, di invitare l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro 30 gg. dalla comunicazione della delibera ed a fornire copia delle sentenze richiamate nell'istanza di iscrizione. Con pec del 25.1.2020 il *omissis* ha fatto pervenire una nota con cui fornisce i richiesti chiarimenti, congiuntamente ad una dichiarazione sottoscritta *omissis* del 24.1.2020; produce anche copia della sentenza n. 61/98 del 7.2.1998 del Tribunale di Lecce, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, e dell'ordinanza n. 655/03 del 30.10.2003 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Il Consigliere Segretario ritiene che nel caso di specie, data la natura dei reati ascritti e l'età matura in cui gli stessi risultano compiuti, non possa dirsi sussistere il requisito della “condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense” necessario per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Il Vice Presidente ritiene che non possono essere considerati né valutate condotte non riferite all'attualità che per la loro occasionalità e datate nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto in ordine alla esercizio della professione forense, e ciò in considerazione di un

consolidato orientamento giurisprudenza del CNF (sent. n. 21418/12/2017 n. 214) a seguito dei principi fissati dalla Giudice delle Leggi (sent. n. 331 del 1996).

Il Consigliere *omissis* ritiene che le sentenze innanzi richiamate individuano tre requisiti fondamentali tra cui la occasionalità, il tempo e la natura del reato. In particolare nella fattispecie in oggetto, si tratta di reato particolarmente odioso per di più continuato. Inoltre il richiedente è stato anche latitante. Ritiene pertanto, di non essere favorevole all'iscrizione.

Dopo ampia discussione, a maggioranza

il Consiglio

- visto che allo stato, appare non sussistere il necessario requisito di cui all'art. 17, co. 1, lett. h L. 247/12;
- visto che il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui all'art. 17, co. 12, L. 247/12

delibera

di convocare il *omissis* per le motivazioni di cui innanzi, per l'adunanza del 17/03/2020.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 9° argomento all'o.d.g.:

9. *omissis* – istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti – valutazioni in merito alle risultanze del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi – esame della documentazione prodotta a seguito della nota di chiarimenti prot. n.212/20 del 21.1.2020 – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce della richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti da parte del *omissis* già esaminata dal Consiglio nell'adunanza del 7 gennaio u.s.. Viste le risultanze dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale da cui lo stesso risulta essere stato condannato per il reato di *omissis* e ritenuto, dunque, opportuno esaminare il contenuto delle sentenze richiamate nell'istanza e chiedere chiarimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17, co. 1, lett. h L. 247/12, nell'adunanza del 7.1.2020, si è deliberato, ai sensi dell'art. 17, co. 12, della richiamata L. 247/12, di invitare l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro 30 gg. dalla comunicazione della delibera ed a fornire copia delle sentenze richiamate nell'istanza di iscrizione. Con pec del 20.2.2020 *omissis* ha fatto pervenire una nota con cui fornisce i richiesti chiarimenti,

congiuntamente alla copia delle sentenze nn. 442/18 del 7.3.2018 e 1072/19 del 26.6.2019.

Dopo ampia discussione, a maggioranza

il Consiglio

- visto che allo stato, appare non sussistere il necessario requisito di cui all'art. 17, co. 1, lett. h L. 247/12;
- visto che il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui all'art. 17, co. 12, L. 247/12;

delibera

di convocare il *omissis*, per le motivazioni di cui innanzi, per l'adunanza del 17/03/2020.

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 10° argomento all'o.d.g.:

10. Consiglio Nazionale Forense – nomina referente C.O.A. Brindisi per l'informatica – esame, discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che, con e-mail del 20 febbraio u.s., la Vice-Presidente della FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense), *omissis*, ha comunicato che la Corte di Cassazione ha annunciato che saranno a breve rilasciati, per il tramite della DSGIA, gli schemi atto per permettere la fase conclusiva della sperimentazione dei depositi telematici dei procedimenti innanzi alla stessa in ambito civile e che l'Avvocatura è chiamata ad un importante ruolo in questa fase cruciale della sperimentazione che potrebbe permettere a breve l'avvio in esercizio del c.d. sistema del doppio binario (deposito cartaceo e deposito telematico). Ha, quindi, invitato ciascun Consiglio dell'Ordine a nominare un referente per l'informatica che dovrà presenziare all'incontro già in programma per il prossimo 18 marzo, di seguito rinviato a data da destinarsi, in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di nominare quale referente il Consigliere Tesoriere *omissis*.

Si comunichi.

Si passa alla discussione dell'11° argomento all'o.d.g.:

11. Riscontro a nota prot. n. 64/20 del 9.1.2020 in merito alle tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi per il triennio 2018-

2020 – precisazioni del magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, omissis – valutazioni.

Il Consigliere Segretario riferisce che il *omissis*, nella qualità di Magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, ha fatto pervenire - con email inviata alla segreteria - la nota prot. n. 79 del 03/02/2020, avente ad oggetto le tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brindisi per il triennio 2018-2020, con la quale, in riscontro alla nota prot. n. 64/2020 con cui questo Consiglio richiedeva che le udienze civili non venissero tenute negli stessi giorni in cui i giudici interessati erano impegnati nelle udienze di convalida di cui al decreto leg.vo n. 286/98, ha evidenziato che il calendario delle udienze civili, proprio allo scopo di evitare sovrapposizioni, relativamente ai GOP che tengono le udienze di cui al D. Lg.vo 286/98 presso il CIE di Restinco, prevede che le le rispettive udienze civili abbiano inizio alle 10:30 e non già alle 9:00.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- ritenuto che la richiesta era che non venissero tenute nello stesso giorno da parte degli stessi magistrati udienze civili e udienze di cui al d. lvo n. 286/18;
- ritenuto che in molte occasioni accade che l'inizio delle udienze civili, previsto per le 10:30, subisca ritardi;

delibera

di rinviare la discussione ad altra adunanza, delegando il Presidente a discuterne preventivamente con chi di competenza.

Si passa alla discussione del 12° argomento all'o.d.g.:

12. omissis – comunicazione di rinuncia al ricorso per l'iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti degli Enti Pubblici e richiesta di rimborso delle spese di iscrizione – discussione e determinazione.

Il Consigliere Segretario riferisce che *omissis*, iscritto nell'albo ordinario dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, presentava in data 21/01/2019 un'istanza con la quale chiedeva l'iscrizione per trasferimento nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici o, in subordine, nell'Albo degli Avvocati di Brindisi e, contestualmente, nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. Lo stesso *omissis*, con ricorso presentato in data 04/03/2019, iscritto al n. prot. 847/2019, ricorreva al CNF avverso la mancata pronuncia sulla domanda di iscrizione. Con istanza del 19/02/2020 *omissis* ha comunicato di rinunciare al ricorso

per l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici presso il COA di Brindisi, essendo venuto meno l'interesse, chiedendo la restituzione della somma versata all'atto del deposito della richiesta di iscrizione di € 490,00 (di cui € 300,00, per tassa di iscrizione ed € 190,00 per contributi relativi all'anno 2019).

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

delibera di prendere atto della rinuncia, disponendo la restituzione *omissis* dell'importo dallo stesso corrisposto all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione pari complessivamente a € 490,00 (di cui € 300,00, per tassa di iscrizione ed € 190,00 per contributi relativi all'anno 2019).

Si comunichi.

Si passa alla discussione del 13° argomento all'o.d.g.:

13. Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari. Richiesta di parere ex art.18 co.8 lett. c DLg 116/2017 – discussione e decisione.

Si astiene la Consigliera *omissis*.

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

Omissis;

- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;

➤ Settore penale

- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*;

➤ Settore civile – volontaria giurisdizione e amministrativo

- *omissis*.

Il consigliere segretario ricorda che ogni anno, entro il 31 gennaio, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002, è tenuto ad aggiornare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; invita, quindi, i consiglieri ad esaminare le singole domande presentate dagli avvocati interessati.

➤ Settore civile – volontaria giurisdizione

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e

l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di

almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del

13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002, l'elenco degli avvocati per il patrocinio è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ritenuto che tale termine sia da considerarsi perentorio;
- visto che l'interessata ha depositata in data 12 febbraio 2020 l'istanza per ottenere l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 81 del d.p.r. n.115/2002, e quindi oltre la scadenza del termine del 31 gennaio;

delibera

di rigettare l'istanza *omissis* per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in quanto depositata al di fuori del termine previsto per legge.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002, l'elenco degli avvocati per il patrocinio è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ritenuto che tale termine sia da considerarsi perentorio;
- visto che l'interessato ha depositata in data 12 febbraio 2020 l'istanza per ottenere l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 81 del d.p.r. n.115/2002, e quindi oltre la scadenza del termine del 31 gennaio;

delibera

di rigettare l'istanza *omissis* per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in quanto depositata al di fuori del termine previsto per legge.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la

domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di

almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del

13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- visto che occorre valutare la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- visto che mancano n.2 procedimenti civili per l'anno 2019, in quanto quelli indicati ai nn. 9 e 10 dell'elenco dei processi civili e di volontaria giurisdizione intrapresi nell'anno 2019 non possono farsi rientrare nell'ambito civile;

delibera

di rigettare l'istanza *omissis* per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002, l'elenco degli avvocati per il patrocinio è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ritenuto che tale termine sia da considerarsi perentorio;
- visto che l'interessata ha depositata in data 10 febbraio 2020 l'istanza per ottenere l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 81 del d.p.r. n.115/2002, e quindi oltre la scadenza del termine del 31 gennaio;

delibera

di rigettare l'istanza *omissis* per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in quanto depositata al di fuori del termine previsto per legge.

- *omissis.*

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- vista la domanda per l'inserimento nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere il patrocinio dei non abbienti, depositata dall'interessata in data 7 febbraio 2020 e, quindi, oltre il termine del 31 gennaio previsto per legge;
- vista la documentazione medica allegata al fine di giustificare il detto ritardo;
- ritenuto necessario, comunque, acquisire gli originali delle certificazioni mediche del mese di gennaio depositate in copia;

delibera

di richiedere *omissis* la produzione degli originali delle certificazioni mediche del mese di gennaio depositate in copia.

- *omissis.*

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la

domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

➤ Settore penale

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di

almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);

- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto l'art. 81 del d.p.r. n. 115/2002;
- valutata la sussistenza delle attitudini ed esperienza professionale specifica per ciascun ambito (civile e di volontaria giurisdizione, penale, amministrativo, contabile e tributario), tenendo conto dei criteri per l'inserimento nel citato elenco ribaditi nella circolare esplicativa adottata da questo Consiglio nell'adunanza del 13.1.2009 e modificati nell'adunanza del 18.1.2011, ovvero la indicazione di almeno n. 10 procedimenti in cui il mandato difensivo sia stato conferito e l'attività giudiziale sia stata svolta in ciascuno dei due anni solari precedenti la domanda di inserimento, specificando l'autorità giudiziaria, il numero del ruolo, le parti, la data di conferimento dell'incarico e l'effettiva attività svolta (in civile, per esempio, redazione atto di citazione, assistenza alla prova testimoniale, etc., precisazione peraltro non necessaria in quanto espressamente richiesta per il settore penale; in penale, assistenza all'interrogatorio, partecipazione all'udienza, redazione della impugnazione, etc.);
- accertata, altresì, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- considerata l'iscrizione nell'Albo Avvocati da almeno due anni;

delibera

di ammettere *omissis* nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per il relativo ambito di competenza.

➤ Settore civile – volontaria giurisdizione e amministrativo

- *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- visto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 4, del d.p.r. n. 115/2002, l'elenco degli avvocati per il patrocinio è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ritenuto che tale termine sia da considerarsi perentorio;
- visto che l'interessata ha inviato con pec del 10 febbraio 2020 l'istanza per ottenere l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 81 del d.p.r. n.115/2002, e quindi oltre la scadenza del termine del 31 gennaio;

delibera

di rigettare l'istanza *omissis* per l'inserimento nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in quanto depositata al di fuori del termine previsto per legge.

Si passa alla discussione del 16° argomento all'o.d.g.:

16. Liquidazione parere di congruità n.27/19 reg. pareri – *omissis* – relatore *omissis* – discussione – decisione.

Il consigliere delegato relaziona sulla richiesta di parere di congruità n.27/19 reg. pareri depositata *omissis*.

Dopo ampia discussione, alla unanimità

il Consiglio

- vista e letta l'istanza che precede presentata *omissis* in data 13/09/2019 e iscritta al n. 27/2019 reg. pareri, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- visti ed esaminati gli atti e documenti prodotti dall'istante;
- vista ed esaminata, in particolare, la nota spese prodotta dall'istante, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- viste e richiamate espressamente le annotazioni apposte da questo Consiglio sulla citata nota spese prodotta dall'istante;

- visti la natura, il valore, l'importanza e il numero delle questioni trattate; l'effettiva utilità per il cliente delle prestazioni eseguite e i risultati raggiunti; la complessità della vicenda giuridica anche alla luce dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti e l'intrinseco contenuto degli atti defensionali posti in essere dal professionista; l'impegno profuso in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;
- dando atto che l'importo ritenuto congruo rientra tra i minimi e i massimi dei parametri inerenti le liquidazioni dei compensi per la professione forense;

delibera

di ritenere congruo e liquidare *omissis* gli onorari per un importo di euro 10.384,00 oltre alle spese generali e forfettarie al 15%, i diritti fissi di procuratore e le spese documentate se e in quanto dovuti, il contributo previdenziale al 4% e l'i.v.a. al 22% come per legge sulle voci soggette a tributo.

Si passa alla discussione del 17° argomento all'o.d.g.:

17. Liquidazione parere di congruità n.28/19 reg. pareri – *omissis* – relatore *omissis* – discussione – decisione.

Il consigliere delegato relaziona sulla richiesta di parere di congruità n.28/19 reg. pareri depositata *omissis*.

Dopo ampia discussione, alla unanimità

il Consiglio

- vista e letta l'istanza che precede presentata *omissis* in data 13/09/2019 e iscritta al n. 28/2019 reg. pareri, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- visti ed esaminati gli atti e documenti prodotti dall'istante;
- vista ed esaminata, in particolare, la nota spese prodotta dall'istante, la quale viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- viste e richiamate espressamente le annotazioni apposte da questo Consiglio sulla citata nota spese prodotta dall'istante;
- visti la natura, il valore, l'importanza e il numero delle questioni trattate; l'effettiva utilità per il cliente delle prestazioni eseguite e i risultati raggiunti; la complessità della vicenda giuridica anche alla luce dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti e l'intrinseco contenuto degli atti defensionali posti in essere dal professionista; l'impegno profuso in relazione alla natura e alla durata dell'incarico;

- dando atto che l'importo ritenuto congruo rientra tra i minimi e i massimi dei parametri inerenti le liquidazioni dei compensi per la professione forense;

delibera

di ritenere congruo e liquidare *omissis* gli onorari per un importo di euro 12.294,00 oltre alle spese generali e forfettarie al 15%, i diritti fissi di procuratore e le spese documentate se e in quanto dovuti, il contributo previdenziale al 4% e l'i.v.a. al 22% come per legge sulle voci soggette a tributo.

Si passa alla discussione del 18° argomento all'o.d.g.:

18. Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio – istanze di permanenza anno 2020:

1. *omissis*
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*;
11. *omissis*;
12. *omissis*;
13. *omissis*;
14. *omissis*;
15. *omissis*;
16. *omissis*;
17. *omissis*.

Dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

- esaminate le singole richieste e la documentazione allegata;

delibera

a) di esprimere parere positivo alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio, come da separato provvedimento, per i seguenti iscritti:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. *omissis*.

b) di esprimere parere negativo alla permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio, come da separato provvedimento, per i seguenti iscritti:

1. *omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*;
6. *omissis*;
7. *omissis*;
8. *omissis*;
9. *omissis*;
10. *omissis*.

Si passa alla discussione del 19° argomento all'o.d.g.:

19. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Prese in carico sulla piattaforma GPT della Echo Sistemi s.r.l. le seguenti istanze di ammissione al patrocinio non abbienti a spese dello Stato:

1. n.1068/19 – *omissis*;
2. n.1228/19 – *omissis*;
3. n.1374/19 – *omissis*;
4. n.1420/19 – *omissis*;
5. n.1448/19 – *omissis*;
6. n.1484/19 – *omissis*;
7. n.38/20 – *omissis*;
8. n.54/20 – *omissis*;
9. n.55/20 – *omissis*;
10. n.59/20 – *omissis*;

11. n.69/20 – *omissis*;
12. n.71/20 – *omissis*;
13. n.74/20 – *omissis*;
14. n.76/20 – *omissis*;
15. n.79/20 – *omissis*;
16. n.80/20 – *omissis*;
17. n.81/20 – *omissis*;
18. n.82/20 – *omissis*;
19. n.84/20 – *omissis*;
20. n.85/20 – *omissis*;
21. n.86/20 – *omissis*;
22. n.87/20 – *omissis*;
23. n.88/20 – *omissis*;
24. n.89/20 – *omissis*;
25. n.90/20 – *omissis*;
26. n.91/20 – *omissis*;
27. n.92/20 – *omissis*;
28. n.93/20 – *omissis*;
29. n.94/20 – *omissis*;
30. n.96/20 – *omissis*;
31. n.98/20 – *omissis*;
32. n.99/20 – *omissis*;
33. n.100/20 – *omissis*;
34. n.101/20 – *omissis*;
35. n.103/20 – *omissis*;
36. n.105/20 – *omissis*;
37. n.106/20 – *omissis*;

dopo ampia discussione, all'unanimità

il Consiglio

– esaminate le singole richieste e la documentazione allegata al plico telematico;

delibera

a) di ammettere:

- n.1374/19 – *omissis*;
- n.1484/19 – *omissis*;

- n.38/20 – *omissis*;
- n.54/20 – *omissis*;
- n.55/20 – *omissis*;
- n.59/20 – *omissis*;
- n.69/20 – *omissis*;
- n.74/20 – *omissis*;
- n.76/20 – *omissis*;
- n.80/20 – *omissis*;
- n.81/20 – *omissis*;
- n.82/20 – *omissis*;
- n.84/20 – *omissis*;
- n.85/20 – *omissis*;
- n.86/20 – *omissis*;
- n.87/20 – *omissis*;
- n.88/20 – *omissis*;
- n.89/20 – *omissis*;
- n.90/20 – *omissis*;
- n.91/20 – *omissis*;
- n.92/20 – *omissis*;
- n.93/20 – *omissis*;
- n.94/20 – *omissis*;
- n.96/20 – *omissis*;
- n.98/20 – *omissis*;
- n.99/20 – *omissis*;
- n.100/20 – *omissis*;
- n.101/20 – *omissis*;
- n.103/20 – *omissis*;
- n.105/20 – *omissis*;
- n.106/20 – *omissis*.

b) di rigettare:

- n.79/20 – *omissis*.

c) di dichiarare inammissibile per mancata integrazione:

- n.1068/19 – *omissis*;

- n.1228/19 – *omissis*;
- n.1420/19 – *omissis*;

come da separati provvedimenti che vengono formati con modalità informatica.

Inoltre,

delibera

c) di rinviare ogni determinazione in merito alla seguente istanza, al fine di un approfondimento della questione dopo aver consultato la cancelleria fallimentare competente:

- n.71/20 – *omissis*.

Inoltre,

provvede a

d) dichiarare le seguenti istanze “non ricevibili” sul portale telematico GPT, con contestuale richiesta di chiarimenti integrativi tramite messaggio pec inoltrato dallo stesso gestionale e visualizzabile anche sulla schermata iniziale dell’avvocato interessato, nei termini che seguono:

- n.1448/19 – *omissis*.

Premesso che:

- l’istante dichiara di essere convivente con *omissis* (coniuge), *omissis* (figlia) e *omissis* (figlio), e che il proprio nucleo familiare ha conseguito, sulla base dell’ultima dichiarazione, un reddito complessivo di euro 11.147,00;
- visto il certificato di stato di famiglia di data 19.9.2019 attestante la composizione della famiglia anagrafica come dichiarata dall’istante;
- visto altresì che l’interessato, con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, precisa tuttavia: “*di essere separato dal coniuge omissis in virtù della sentenza n.362/2001 del Tribunale di Brindisi anche se risulta sullo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana e di essere titolare di assegno di invalidità mensile dell’importo di € 295,99 per un importo annuo pari ad € 3847,87*” e ancora “*di non essere convivente con il coniuge omissis pur risultando formalmente inserito nello stesso stato di famiglia*”;
- visto che occorre avere contezza del domicilio anche del coniuge dal quale l’istante risulta legalmente separato;

Tanto premesso, si chiede quindi di produrre, con dichiarazione dell’istante e di *omissis* da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.

46 del d.p.r. n. 445/2000, l'attestazione del rispettivo domicilio dei dichiaranti. L'integrazione richiesta deve pervenire a questo Consiglio entro e non oltre il termine di due mesi dalla ricezione del presente messaggio; in difetto, l'istanza verrà dichiarata inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt.79 (L) comma 3 e 123(L) del d.p.r. n. 115/2002.

Si trasmette all'ufficio di segreteria perché provveda ai successivi adempimenti telematici con modalità automatizzata per il tramite della piattaforma GPT in uso.

Si passa alla discussione del 20° argomento all'o.d.g.:

20. Comunicazioni del Presidente.

Non essendoci comunicazioni del Presidente al 20° punto all'o.d.g., si passa alla discussione del 21° argomento all'o.d.g.:

21. Varie ed eventuali.

Non essendoci varie ed eventuali da discutere al 21 punto all'o.d.g., alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Elisa Minerva)

Il Presidente
(Avv. Claudio Consales)